

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

Nn. 1617, 908, 1625, 1631 e Doc. XXII, n. 15-A

Relazione orale

TESTO PROPOSTO DALLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(RELATORE GOLFARI)

Comunicato alla Presidenza il 15 marzo 1989

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981 (n. 1617)

d'iniziativa dei senatori **PAGANI, ALIVERTI, GUALTIERI, FASSINO e VELLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 1989

CON ANNESSO TESTO DEI

DISEGNI DI LEGGE

Istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta sugli interventi straordinari in Basilicata ed in Campania in dipendenza dei gravissimi sismi del novembre 1980 e febbraio 1981 e del bradisismo di Pozzuoli (n. 908)

d'iniziativa dei senatori **PONTONE, FLORINO, RASTRELLI, FILETTI, BIAGIONI, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI, SPECCHIA e VISIBELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MARZO 1988

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla attuazione degli interventi per la ricostruzione e la ripresa economica e sociale dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980 e del 1981 (n. 1625)

**d'iniziativa dei senatori RIVA, CAVAZZUTI, NEBBIA, ONORATO,
PASQUINO e ULIANICH**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MARZO 1989

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dai terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981, sui sistemi amministrativi e di controllo posti in essere per effettuarli, sulla destinazione ed utilizzazione effettiva dei fondi stanziati, sulle conseguenze d'ordine economico, sociale ed ambientale di tali interventi, sulle eventuali irregolarità ed abusi, sulle eventuali connessioni tra i poteri amministrativo, economico, giudiziario, politico e forme di criminalità organizzata (n. 1631)

**d'iniziativa dei senatori BOATO, SPADACCIA, POLLICE, CORLEONE
e STRIK LIEVERS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 1989

E DELLA

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981 (Doc. XXII, n. 15)

d'iniziativa dei senatori MALAGODI, FASSINO e CANDIOTO

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1988

dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 1617

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTER-
N O ,
ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sui disegni di legge nn. 908, 1617 e 1625

(Estensore: MURMURA)

14 marzo 1989

La Commissione esprime, per quanto di sua
competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul documento XXII, n. 15 e sui disegni di legge nn. 908, 1617 e 1625

(Estensore: BONORA)

15 marzo 1989

La Commissione esprime, per quanto di sua
competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE n. 1617

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PAGANI ED ALTRI

Art. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita una Commissione d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981.

2. La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo che sia osservato il criterio della proporzionalità tra i Gruppi parlamentari.

3. I Presidenti delle due Camere, d'intesa, procedono alla nomina del presidente della Commissione e alla convocazione della stessa perchè proceda all'elezione di due vice presidenti e due segretari.

Art. 2.

1. La Commissione ha il compito di accertare:

a) se i comportamenti e gli atti, sia dei titolari degli organi dello Stato che delle regioni, dei comuni, degli enti ed organismi pubblici e a partecipazione pubblica, siano stati congruenti alle disposizioni legislative ivi comprese quelle finalizzate alla rivitalizzazione socio-economica nell'attuazione degli interventi dello Stato indicati nel comma 1 dell'articolo 1;

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. *Identico.*

2. La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo che sia osservato il criterio della proporzionalità tra i Gruppi parlamentari e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in Gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

3. *Identico.*

Art. 2.

1. La Commissione ha il compito, in particolare, di accertare:

a) quale sia stato l'ammontare complessivo dei finanziamenti destinati dallo Stato alla ricostruzione ed alla ripresa economico-sociale delle zone terremotate;

b) quale sia stato l'ammontare complessivo dei finanziamenti internazionali giunti in Italia per il medesimo scopo;

c) se i comportamenti e gli atti, sia dei titolari degli organi dello Stato che delle regioni, dei comuni, degli enti ed organismi pubblici e a partecipazione pubblica, sia dei privati, siano stati conformi alle disposizioni legislative e, nelle fattispecie, al sistema introdotto dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni;

(Segue: Testo dei senatori Pagani ed altri)

b) se sono stati adottati i piani e i programmi legislativamente prescritti;

c) i criteri seguiti per la ripartizione ed utilizzazione delle somme stanziare a valere sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e al titolo VIII della legge medesima e successivi finanziamenti;

d) lo stadio concreto cui è giunta l'attuazione degli interventi;

e) gli effetti che le opere di ricostruzione e di sviluppo hanno determinato sull'assetto del territorio, sulla salvaguardia dell'ambiente, sulla situazione urbanistica e sullo sviluppo socio-economico.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

d) *identica*;

e) *identica*;

f) *identica*;

g) *identica*.

2. La Commissione potrà inoltre presentare alle Camere, contestualmente alla relazione di cui all'articolo 6, una relazione propositiva concernente gli interventi legislativi o regolamentari necessari a garantire, nel futuro, procedure di controllo più efficaci sulla gestione di risorse pubbliche negli interventi di emergenza, di ricostruzione e di ripresa economica e sociale successivi a gravi calamità naturali.

Art. 3.

1. Le persone ascoltate sono ad ogni effetto equiparate ai testi del processo penale.

2. Il presidente della Commissione può richiedere, per l'espletamento dei lavori della Commissione stessa, la collaborazione della polizia giudiziaria e può acquisire gli atti relativi ad indagini svolte da altre autorità amministrative. Può altresì chiedere atti, documenti ed informazioni all'autorità giudiziaria ed ottenerli nei limiti delle competenze e delle prerogative di quest'ultima.

Art. 4.

1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

(Segue: Testo dei senatori Pagani ed altri)

Art. 3.

1. Con proprio regolamento la Commissione determina le modalità e le forme di pubblicazione dei propri atti, delle acquisizioni e delle notizie comunque pervenutele.

Art. 4.

1. La Commissione dura in carica sei mesi, decorrenti dal suo insediamento.

2. Nel caso che i lavori non siano terminati nel termine predetto, la Commissione può chiedere ai Presidenti delle Camere la proroga del suddetto termine per una sola volta in modo che siano consentite la prosecuzione dell'attività d'inchiesta e la redazione della relazione conclusiva.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 5.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica del regolamento.

Art. 6.

1. La Commissione completa i suoi lavori entro dodici mesi dal suo insediamento. Entro i successivi sessanta giorni presenta alle Camere una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti e agli atti utilizzati, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione non disponga diversamente.

DISEGNO DI LEGGE n. 908

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PONTONE ED ALTRI

Art. 1.

1. È istituita una Commissione bicamerale d'inchiesta, ai sensi e con i poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione, al fine di accertare:

a) se e come lo Stato, le Regioni, gli enti locali e gli altri enti preposti abbiano dato esecuzione, in Campania ed in Basilicata, alle leggi ed alle disposizioni emanate per la ricostruzione e lo sviluppo economico e sociale dei territori colpiti dai gravissimi sismi del novembre 1980 e febbraio 1981;

b) se tutti i comuni che hanno usufruito dei benefici previsti dalle leggi emanate in favore delle zone terremotate ne abbiano effettivamente diritto;

c) se e come siano stati utilizzati e spesi i contributi concessi dallo Stato;

d) le cause che hanno determinato la lievitazione del fabbisogno del programma di edilizia abitativa nell'area napoletana a lire 13.500 miliardi e dell'opera di ricostruzione e sviluppo della Basilicata e della Campania a lire 50.000 miliardi;

e) se sia giustificato e giustificabile che ogni alloggio costruito nell'area napoletana abbia un costo netto di lire 624 milioni;

f) se e come siano stati utilizzati i fondi destinati allo sviluppo industriale delle zone terremotate;

g) quanto siano costate nel loro complesso le opere di ricostruzione a Pozzuoli, quanto sia costato ogni singolo alloggio costruito per i terremotati a Monte Ruscello e se tali alloggi siano stati costruiti a regola d'arte.

Art. 2.

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati designati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo che siano rappresentati proporzionalmente tutti i Gruppi parlamentari.

Art. 3.

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

Art. 4.

1. La Commissione elegge il Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari.
2. Le sedute sono pubbliche.

Art. 5.

1. L'inchiesta si esaurirà entro il termine di dieci mesi e la Commissione dovrà presentare una relazione conclusiva alle Camere sugli accertamenti espletati e sui risultati conseguiti.

Art. 6.

1. La Commissione ha tutti i limiti ed i poteri previsti dall'articolo 82 della Costituzione.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<p>Art. 7.</p> <p>1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro.</p> <p>Art. 8.</p> <p>1. Le spese per il funzionamento della Com-</p>	<p>missione sono ripartite in eguale misura sui bilanci interni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.</p> <p>Art. 9.</p> <p>1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i>.</p>
--	--

DISEGNO DI LEGGE n. 1625

D'INIZIATIVA DEI SENATORI RIVA ED ALTRI

Art. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta per accertare come gli organi centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali e di altri enti pubblici o a partecipazione pubblica, che hanno operato per la ricostruzione e la ripresa economica e sociale delle zone della Campania e della Basilicata colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e della primavera del 1981, abbiano dato esecuzione alle leggi e alle disposizioni in materia.

2. La Commissione dovrà accertare in particolare:

a) quale sia stato l'ammontare complessivo dei finanziamenti destinati dallo Stato alla ricostruzione ed alla ripresa economico-sociale delle zone terremotate, fino al 31 dicembre 1988;

b) quale sia stato l'ammontare complessivo dei finanziamenti internazionali giunti in Italia per il medesimo scopo;

c) con quale grado di efficacia e di efficienza siano state attuate la legge 14 maggio 1981, n. 219, e le successive disposizioni legislative di modificazione, integrazione o rifinanziamento della stessa legge;

d) con quali criteri ed in base a quali documentazioni siano stati identificati i comuni «disastrati», «gravemente danneggiati» e «danneggiati» dagli eventi sismici;

e) quali risultati siano stati conseguiti nell'opera di ricostruzione e di ripresa economico-sociale, con specifica attenzione al restauro o alla ricostruzione del patrimonio abitativo nelle diverse tipologie, allo sviluppo delle vie di comunicazione e dei principali servizi sociali, all'adozione di criteri antisismici nelle nuove costruzioni, alla salvaguardia e allo sviluppo dei livelli occupazionali;

f) quale sia stato lo sviluppo delle attività finanziarie nelle regioni Campania e Basilicata a partire dagli eventi sismici, con riferimento all'apertura di nuovi sportelli bancari, all'aumento dei depositi bancari, allo sviluppo dei fondi di investimento, alle iniziative di ricapitalizzazione degli istituti di credito;

g) quali siano state le imprese manifatturiere che hanno ricevuto contributi pubblici nell'ambito degli interventi per la ricostruzione e la ripresa delle zone terremotate e quali risultati concreti, in termini di sviluppo economico e di occupazione, siano stati conseguiti con tali forme di interventi;

h) se vi siano sospetti di inquinamento da parte della grande criminalità organizzata nella gestione dei finanziamenti o nell'esecuzione delle opere destinate alla ricostruzione ed alla ripresa economico-sociale delle zone terremotate;

i) se vi siano state illecite interferenze o impropri condizionamenti da parte di personalità politiche o di amministratori degli enti pubblici di cui al comma 1 nella gestione dei finanziamenti destinati alla ricostruzione ed alla ripresa economico-sociale delle zone terremotate.

3. La Commissione potrà inoltre presentare alle Camere, contestualmente alla relazione di cui al successivo articolo 4, una relazione propositiva concernente gli interventi legislativi o regolamentari che si appaleseranno opportuni per garantire, nel futuro, procedure di controllo più efficaci sulla gestione di risorse pubbliche negli interventi di emergenza, di ricostruzione e di ripresa economica e sociale successivi a gravi calamità naturali.

Art. 2.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche.

2. La Commissione può decidere, con la maggioranza dei tre quarti dei componenti, a

quali sedute o parte di esse non sia ammesso il pubblico.

Art. 3.

1. La Commissione è composta di quindici deputati e quindici senatori scelti, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in modo da rispecchiare la proporzione dei vari Gruppi parlamentari.

2. La Commissione elegge nel proprio seno un presidente, due vice presidenti e due segretari.

Art. 4.

1. La relazione della Commissione dovrà essere presentata alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica entro sei mesi dalla costituzione della Commissione stessa.

2. Per l'esecuzione del suo mandato la Commissione ha tutti i poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione.

Art. 5.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE n. 1631

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BOATO ED ALTRI

Art. 1.

1. È istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dai terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981, sui sistemi amministrativi e di controllo posti in essere per effettuarli, sulla destinazione e utilizzazione effettiva dei fondi stanziati, sulle conseguenze d'ordine economico, sociale ed ambientale di tali interventi, sulle eventuali irregolarità ed abusi, sulle eventuali connessioni tra i poteri amministrativo, economico, giudiziario, politico e forme di criminalità organizzata.

2. La Commissione ha il compito, in particolare, di accertare:

a) quale sia stato l'ammontare complessivo dei finanziamenti destinati dallo Stato alla ricostruzione ed alla ripresa economico-sociale delle zone terremotate;

b) quale sia stato l'ammontare complessivo dei finanziamenti internazionali giunti in Italia per il medesimo scopo;

c) le modalità di esecuzione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dai terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981, la corrispondenza alle disposizioni di tali leggi degli atti amministrativi emanati da organi dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici o a partecipazione pubblica in esecuzione delle leggi suddette, le modalità di attuazione degli atti amministrativi medesimi, nonché le modalità di attribuzione della gestione degli interventi a società di servizi di diritto privato e le relative modalità di attuazione di tali interventi;

d) lo stadio di attuazione degli interventi

per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dai terremoti;

e) la destinazione e l'utilizzazione effettiva dei fondi stanziati con particolare riferimento ai danni effettivamente subiti da opere, manufatti, aziende, ai piani e ai programmi di ricostruzione e di sviluppo, allo stadio di attuazione delle opere cui erano destinati i contributi, alla funzionalità di tali opere, nonché alle attività produttive, ai servizi e all'uso cui esse erano destinate;

f) con quali criteri ed in base a quali documentazioni siano stati identificati i comuni «disastrati», «gravemente danneggiati» e «danneggiati» dagli eventi sismici;

g) le modalità per accertare la sussistenza del diritto a ricevere i contributi e il rispetto delle procedure per la loro erogazione;

h) le procedure adottate per gli appalti e le concessioni di opere, nonché per il collaudo delle opere realizzate;

i) le responsabilità per eventuali disfunzioni, irregolarità, abusi e incompatibilità di amministratori e pubblici funzionari, le azioni civili, penali e contabili poste in essere per irregolarità commesse, con particolare riferimento ai rilievi effettuati dalla Corte dei conti e ai procedimenti penali in corso o conclusi per reati contro la pubblica amministrazione relativi alle contingenze sopra richiamate; in particolare le cause e le responsabilità dei ritardi nella trasmissione dei rendiconti delle spese effettuate alla Corte dei conti nonché l'entità, le cause e le responsabilità delle eccedenze degli impegni di spesa rispetto agli stanziamenti assegnati;

l) quale sia stato lo sviluppo delle attività finanziarie nelle regioni Campania e Basilicata a partire dagli eventi sismici, con riferimento all'apertura di nuovi sportelli bancari, all'aumento dei depositi bancari, allo sviluppo dei fondi di investimento, alle iniziative di ricapitalizzazione degli istituti di credito;

m) la funzione svolta da istituti di credito in relazione agli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo, i riflessi dell'afflusso dei fondi sul

funzionamento di tali istituti, la regolarità della loro attività e i controlli su di essi effettuati; in particolare l'entità, le cause e le responsabilità del fenomeno delle giacenze bancarie e delle anticipazioni bancarie a soggetti privati;

n) le eventuali manifestazioni di forme di criminalità organizzata nello sfruttamento delle circostanze relative all'opera di ricostruzione e di sviluppo, nello sfruttamento o taglieggiamento nei confronti delle imprese operanti nei settori indicati o nelle gestioni dirette di opere, lavori, servizi comunque usufruenti di contributi;

o) l'eventuale sfruttamento delle circostanze relative all'opera di ricostruzione e di sviluppo e dei poteri speciali a tal fine conferiti, per scopi di parte, per condizionare, influenzare e determinare attività politiche ed elettorali e per finanziare partiti, correnti e movimenti politici, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dalle leggi sul finanziamento pubblico dei partiti;

p) gli effetti delle opere di ricostruzione e di sviluppo sull'assetto del territorio, sulla salvaguardia dell'ambiente, sulla disciplina urbanistica;

q) la rispondenza delle norme legislative alle esigenze per le quali sono state emanate e al generale disegno di efficienza e di imparzialità dell'apparato pubblico;

r) i provvedimenti che appaia necessario adottare, per perseguire le responsabilità accertate.

3. La Commissione potrà inoltre presentare alle Camere, contestualmente alla relazione di cui al successivo articolo 7, una relazione propositiva concernente gli interventi legislativi o regolamentari necessari a garantire, nel futuro, procedure di controllo più efficaci sulla gestione di risorse pubbliche negli interventi di emergenza, di ricostruzione e di ripresa economica e sociale successivi a gravi calamità naturali.

Art. 2.

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in

proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in Gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura si provvederà alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

3. Il presidente della Commissione è scelto di comune accordo tra i Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della Commissione, tra i membri dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

4. La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

Art. 3.

1. La Commissione opera con gli stessi poteri e con gli stessi limiti dell'autorità giudiziaria ordinaria.

2. Le persone ascoltate sono ad ogni effetto equiparate ai testi del processo penale.

3. Il presidente della Commissione può richiedere, per l'espletamento dei lavori della Commissione stessa, la collaborazione della polizia giudiziaria e può acquisire gli atti relativi ad indagini svolte da altre autorità amministrative. Può altresì chiedere atti, documenti ed informazioni all'autorità giudiziaria ed ottenerli nei limiti delle competenze e delle prerogative di quest'ultima.

4. Per il segreto di Stato si applica la procedura di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801.

Art. 4.

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono tenuti al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta.

Art. 5.

1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 6.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica del regolamento.

Art. 7.

1. La Commissione completa i suoi lavori entro dodici mesi dal suo insediamento. Entro i successivi sessanta giorni presenta alla Camera una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti e agli atti utilizzati, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione non disponga diversamente.

**PROPOSTA DI INCHIESTA
PARLAMENTARE (Doc. XXIII, n. 15)**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MALAGODI ED ALTRI

Art. 1.

1. È istituita ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione una Commissione parlamentare d'inchiesta per accertare:

a) come sia stata data esecuzione alle leggi e alle disposizioni amministrative emanate, per la ricostruzione e lo sviluppo economico e sociale dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981, da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e di altri enti pubblici o a partecipazione pubblica che hanno operato a tali fini;

b) le ragioni che hanno portato il complessivo fabbisogno per l'opera di ricostruzione e sviluppo a 50 mila miliardi e, per la realizzazione del programma di edilizia abitativa nell'area napoletana, a 13.500 miliardi, come si legge nella relazione che accompagna il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) (atto Senato n. 470);

c) se tutti i comuni ammessi a beneficiare delle provvidenze delle leggi emanate in favore delle zone terremotate in questione abbiano effettivamente subito danni significativi dai sismi

e se i contributi concessi siano proporzionati ai danni e abbiano dato risultati adeguati al loro ammontare.

Art. 2.

1. La Commissione è composta di venti senatori nominati dal Presidente del Senato in modo che vi siano rappresentati tutti i gruppi parlamentari, osservando il criterio della proporzionalità fra i gruppi medesimi. La Commissione elegge nel proprio seno un presidente, due vicepresidenti e due segretari.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche.

Art. 3.

1. I lavori della Commissione si concluderanno improrogabilmente entro sei mesi dalla costituzione della Commissione stessa, con la presentazione di una relazione al Senato della Repubblica.

2. Per l'esecuzione del suo mandato la Commissione ha tutti i poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione.

Art. 4.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.